

Le regole di origine

Alcune considerazioni

Vicenza, 18 marzo 2022



Enrico
Perticone


I testi ed i commenti riportati nelle schede che seguono, ancorché frutto di attenta analisi e valutazione devono intendersi forniti senza alcuna responsabilità. Copyright riservato, è vietata ogni riproduzione anche parziale.

1



2 Enrico Perticone | Diritti riservati

2




3 Enrico Perticone | Diritti riservati

3

4

Effetto vaso di coccio?




Effetto vaso di coccio?

5




domino effect
domino effect


6



7



8



9 Enrico Perticone | Diritti riservati

9



10 Enrico Perticone | Diritti riservati

10

Dati

Quanto vale il nostro export?



11




2019-2021
Export



gennaio - settembre

	2019	2020	2021
Italia-Mondo	355,97	313,39	376,52



Valori in miliardi di euro: fonte Istat (dati provvisori)

12 Enrico Perticone | Diritti riservati

12

2019-2021 Export

gennaio - settembre

	2019	2020	2021
Italia-UK	18,78	16,02	17,28



Valori in miliardi di euro: fonte Istat (dati provvisori)

2021

Export

gennaio - settembre




(TOP 26 extra-EU destinations)

Valori in miliardi di euro: fonte Istat (dati provvisori)

Pos.	Paesi	Valori	Pos.	Paesi	Valori
1	USA	35,42	14	Egitto	2,79
2	Svizzera	20,54	15	Messico	2,75
3	Regno Unito	17,28	16	India	2,75
4	Cina	11,45	17	Arabia Saudita	2,40
5	Turchia	6,81	18	Israele	2,23
6	Russia	5,65	19	Tunisia	2,04
7	Giappone	5,54	10	Sud Africa	1,63
8	Corea del sud	3,85	21	Marocco	1,62
9	Hong Kong	3,53	22	Singapore	1,61
10	Emirati Arabi Uniti	3,45	23	Ucraina	1,43
11	Canada	3,45	24	Serbia	1,41
12	Brasile	3,37	25	Norvegia	1,33
13	Australia	3,17	26	Algeria	1,29

➔ **FTA: 52,20%** del volume export con riferimento alle prime 25 destinazioni extra UE.
➔ **No FTA: 47,80%** del volume export con riferimento alle prime 25 destinazioni extra UE.



15

Origine

Non preferenziale?
Preferenziale?

16

Nel commercio internazionale assume fondamentale importanza la **definizione** dell'**ORIGINE** delle merci.

Da tale nozione discendono **conseguenze rilevanti** sotto un **duplice aspetto**:

Commerciale (geografica)

Misure a tutela del consumatore,
"made in ...".

Doganale

Applicazione di misure di natura tariffaria; misure di politica commerciale.

17 Enrico Perticone | Diritti riservati

17



Quali regole?



18 Enrico Perticone | Diritti riservati

18



19

Raccordo tra le norme dell'Unione e le norme nazionali

art.207 Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea
(già art.133 TCE)

1. **La politica commerciale comune è fondata su principi uniformi**, in particolare per quanto concerne le modificazioni tariffarie, la **conclusione di accordi tariffari e commerciali relativi agli scambi di merci e servizi**, e gli aspetti commerciali della proprietà intellettuale, gli investimenti esteri diretti, l'uniformazione delle misure di liberalizzazione, la **politica di esportazione e le misure di protezione commerciale**, tra cui quelle da adottarsi nei casi di **dumping** e di **sovvenzioni**. La politica commerciale comune è condotta nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna dell'Unione. (... omissis).


20 Enrico Perticone | Diritti riservati

20

Legge 24 dicembre 2003 n.350
art.4 comma 49

49. L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione o a commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato ed è punita ai sensi dell'articolo 517 del codice penale. Costituisce falsa indicazione la stampigliatura «made in Italy» su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana incluso l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli, fatto salvo quanto previsto dal comma 49-bis. (... omissis).

**L'ordinamento giuridico dell'Unione europea in materia di origine doganale
distingue tra:**



ORIGINE NON PREFERENZIALE

I criteri di origine **non preferenziale** definiscono le regole di origine sotto il profilo doganale valide per la applicazione dei **dazi convenzionali** (e autonomi) previsti dalla TDC e per la applicazione di **misure diverse** (antidumping, contingenti, massimali tariffari, proibizioni all'exportazione o all'importazione).

Le regole di origine non preferenziale vengono utilizzate **anche** per la definizione del **"made in"** (ai fini commerciali).

ORIGINE PREFERENZIALE

Le regole di origine **preferenziale** definiscono astrattamente le condizioni alle quali è possibile applicare **trattamenti daziarî piú favorevoli di quelli non preferenziali** a merci originarie e provenienti da Paesi con i quali

l'UE intrattiene accordi bi-plurilaterali nell'ambito di **zone di libero scambio** e/o assegna **concessioni unilaterali**. L'**aliquota** daziaria applicabile in tal caso è quella **"preferenziale"** prevista dalla Taric.

Why?

Non Preferential
rules of origin

Non-Pref.RoO

- MFN Clause
- Vigilanza
- Salvaguardia
- Antidumping
- Dazi supplementari
- Misure non tariffarie
- Made in

UCC Art.64

Why?

Preferential
rules of origin

Pref.RoO



FTA Free Trade
Agreements



Concessioni
unilaterali



Ceuta, Melilla



PTOM . Art.203 TFUE

Non-Preferential Rules of Origin

UCC: artt.59-63

DA: artt.31-36 (and annexes)

IA: artt.57-59 (and annexes)

Where? Where?



Preferential Rules of Origin

UCC: artt.64-66

DA: artt.37-70 (and annexes)

IA: artt.60-126 (and annexes)

Protocolli FTA's



UCC
(CDU)

Union Customs Code: Regolamento (UE) 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il "Codice Doganale dell'Unione".

DA
(RD)


Delegated Act: Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione.

IA
(RE)

Implementing Act: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione del 24 novembre 2015 recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione.

TDA
(RDT)

Transitional Delegated Act: Regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione del 17 dicembre 2016 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 [...] per quanto riguarda le norme transitorie [...] nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione.





29 Enrico Perticone | Diritti riservati

29

	Un paese	Più paesi
Contesto		
Paesi		
Regola		
Origine non preferenziale	Un paese (origine diretta)	Prodotti interamente ottenuti
	Più paesi (origine indiretta)	Lavorazione sostanziale
Origine preferenziale	Un paese (origine diretta)	Prodotti interamente ottenuti
	Più paesi (origine indiretta)	Lavorazione sufficiente

30 Enrico Perticone | Diritti riservati

30

Non Pref. RoO

Alcune considerazioni



31

keyword

Non-Pref.RoO

*Lavorazioni
minime*

*Giustificazione
economica*

*Regole
tecniche*

*Lavorazione
sostanziale*

*All. 22-01 Reg.EU
2015/2446*

*Harmonization
Work Program*

32 Enrico Perticone | Diritti riservati

32

Non-Pref. Origin

Gli **articoli 60 e 61** stabiliscono le norme per la determinazione dell'origine non preferenziale delle merci ai fini dell'applicazione:

- applicazione della **tariffa doganale comune** (ad eccezione delle misure preferenziali, siano esse con carattere di reciprocità o costituite da concessioni unilaterali).
- Applicazione di **misure diverse da quelle tariffarie** stabilite da misure dell'Unione specifiche.
- Applicazione di **altre misure** dell'Unione **relative all'origine delle merci**.

Origine non Preferenziale

Applicazione Tariffa Doganale Comune

(ad eccezione delle misure
preferenziali)

Altre misure dell'Unione
relative all'origine delle
merci

Applicazione
misure
diverse da
quelle
tariffarie

Origine non preferenziale Prodotti interamente ottenuti

Cfr. art.60 c.1 UCC (fino al 30.04.2016 art.23 CDC)



Origine non preferenziale: prodotti interamente ottenuti

(un paese, origine diretta)

- cfr. art.60 c.1 UCC
- art.31 DA ([come modificato dal Regolamento delegato \(UE\) 2021/1934](#))

- a) **Prodotti minerali estratti nel paese;**
- b) **Prodotti del regno vegetale coltivati e raccolti unicamente in tale paese o territorio;**
- c) **Animali vivi ivi nati ed allevati;**
- d) **Prodotti derivanti da animali vivi, ivi allevati;**
- e) **Prodotti della caccia e della pesca ivi praticati;**
- f) **Prodotti della pesca marittima (...);**
- g) **Prodotti ottenuti a bordo di navi officina (...);**
- h) **Prodotti estratti da suolo o dal sottosuolo marino (...);**
- i) **Cascami e avanzi (...);**
- j) **Merci ivi ottenute esclusivamente dalle merci di cui alle lettere da a) a i).**

Origine non preferenziale Lavorazione o trasformazione sostanziale

Cfr. art.60 c.2 UCC e (fino al 30.04.2016) art.24 CDC



Le merci **alla cui produzione contribuiscono due o più paesi** o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l'**ultima** trasformazione o lavorazione **sostanziale ed economicamente giustificata**, effettuata presso un'**impresa attrezzata** a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un **prodotto nuovo** o abbia rappresentato una **fase importante** del processo di **fabbricazione**.

**Origine non preferenziale:
lavorazione sostanziale
(più paesi, origine indiretta)**

Cfr.art.60 c.2 UCC

Schema definitorio confermato rispetto alla
precedente formulazione normativa



Lavorazione o trasformazione sostanziale Cfr. art.60 c.2 UCC

1

**Ultima lavorazione o
trasformazione sostanziale**

Lavorazione o trasformazione sostanziale Cfr. art.60 c.2 UCC

Origine
Non Preferenziale



Economicamente
giustificata

41 Enrico Perticone | Diritti riservati

41

Lavorazione o trasformazione sostanziale Cfr. art.60 c.2 UCC

Origine
Non Preferenziale



Effettuata da un'impresa
attrezzata a tale scopo

42 Enrico Perticone | Diritti riservati

42

Lavorazione o trasformazione sostanziale Cfr. art.60 c.2 UCC

Origine
Non Preferenziale



**Che si sia conclusa con la
fabbricazione di un
prodotto nuovo**

43 Enrico Perticone | Diritti riservati

43

Lavorazione o trasformazione sostanziale Cfr. art.60 c.2 UCC

Origine
Non Preferenziale



**O che abbia costituito una
fase importante del
processo di fabbricazione**

44 Enrico Perticone | Diritti riservati

44

La definizione di lavorazione sostanziale contiene un ineliminabile profilo interpretativo che tuttavia trova un limite invalicabile nella definizione di operazione minima.



Soglia insuperabile verso il basso: non integrano mai lavorazioni sostanziali

OPERAZIONI MINIME
(art.34 DA)

Operazioni minime

Art.34 DA
primo comma

Le **operazioni seguenti non sono considerate** come trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, ai fini del conferimento dell'origine:

- le **manipolazioni** destinate ad **assicurare la conservazione in buone condizioni** dei prodotti durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, rimozione di parti avariate e operazioni analoghe) o operazioni volte a facilitare la spedizione o il trasporto;
- le semplici operazioni di **spolveratura, vagliatura** o cernita, **selezione, classificazione, assortimento, lavatura, riduzione in pezzi**;
- i **cambiamenti d'imballaggio** e le **divisioni e riunioni di partite**, le semplici operazioni di **riempimento di bottiglie**, lattine, boccette, borse, **casce o scatole**, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
- la **presentazione delle merci in serie o insieme** o la loro messa in vendita;
- l'**apposizione** sui prodotti e sul loro imballaggio di **marchi, etichette** o altri segni distintivi;
- la semplice **riunione di parti di prodotti** allo scopo di formare un prodotto completo;
- lo **smontaggio** o il cambiamento di uso;
- il **cumulo di due o più operazioni** tra quelle di cui alle lettere da a) a g).

**Operazioni
minime**

Art.34 DA
secondo
comma*

Per le **merci che rientrano nell'allegato 22-01** si applicano le **regole residuali di capitolo** relative a tali merci. **Per le merci che non rientrano nell'allegato 22-01**, se l'ultima lavorazione o trasformazione è considerata un'operazione minima, l'origine del prodotto finale è **il paese o territorio di cui è originaria la maggior parte dei materiali**. Se il prodotto finale deve essere classificato nei capitoli **da 1 a 29 o da 31 a 40** del sistema armonizzato, la maggior parte dei materiali è determinata in **base al peso** degli stessi. Se il prodotto finale deve essere classificato nel capitolo **30** o nei capitoli **da 41 a 97** del sistema armonizzato, la maggior parte dei materiali è determinata **in base al valore** degli stessi.

*comma inserito dal **Regolamento delegato (UE) 2021/1934** che modifica il Regolamento delegato (UE) 2015/2446

**Origine non
preferenziale**
lavorazione
sostanziale

✓ **UCC: Art.60 c.2**
regola generale

✓ **DA: Art.32 e All.22-01**
regole di lista (parziali)

Art.32 DA
Merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori
(Articolo 60, paragrafo 2, del codice)

Si considera che le **merci di cui all'allegato 22-01** abbiano subito **l'ultima trasformazione** o lavorazione sostanziale, che ha come risultato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenta una fase importante della fabbricazione, **nel paese o territorio in cui le norme contenute in tale allegato sono soddisfatte** o che è identificato da tali norme.

- ▶ **Allegato 22-01 DA:** note introduttive ed elenco delle operazioni di lavorazione o trasformazione che conferiscono un'origine non preferenziale

origine non preferenziale nel DA

DA – Regolamento (UE) 2015/2446
Articolo 32 (ex multis)
Merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori
(Articolo 60, paragrafo 2, del codice)

Si considera che le **merci di cui all'allegato 22-01** abbiano subito **l'ultima trasformazione** o lavorazione sostanziale, che ha come risultato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenta una fase importante della fabbricazione, **nel paese o territorio in cui le norme contenute in tale allegato sono soddisfatte** o che è identificato da tali norme.

- ▶ **Allegato 22-01 DA:** note introduttive ed elenco delle operazioni di lavorazione o trasformazione che conferiscono un'origine non preferenziale.

Dettaglio Allegato 22-01 DA (origine non preferenziale)

Capitolo 2	Capitolo 35	Capitolo 54	Capitolo 61	Capitolo 73
Capitolo 4	Capitolo 42	Capitolo 55	Capitolo 62	Capitolo 82
Capitolo 9	Capitolo 49	Capitolo 56	Capitolo 63	Capitolo 84
Capitolo 17	Capitolo 50	Capitolo 57	Capitolo 64	Capitolo 85
Capitolo 20	Capitolo 51	Capitolo 58	Capitolo 69	Capitolo 90
Capitolo 22	Capitolo 52	Capitolo 59	Capitolo 71	Capitolo 91
Capitolo 34	Capitolo 53	Capitolo 60	Capitolo 72	Capitolo 94



All.22-01 DA lavorazione sostanziale Criteri (regole primarie)

- ♦ **Valore aggiunto** realizzato nella UE.
- ♦ **Processo industriale** (vedi ad es. confezione completa nel settore tessile).
- ♦ **CC** (*Change Chapter*) passaggio al capitolo in questione a partire da qualunque altro capitolo
- ♦ **CTH** (*Change Tariff Heading*) passaggio alla voce in questione da qualunque altra voce.
- ♦ **CTSH** (*Change tariff Sub Heading*) passaggio alla sottovoce in questione da qualunque altra sottovoce o da qualunque altra voce.
- ♦ **CTHS** (*Change Tariff Heading Split*) passaggio alla voce separata in questione da qualunque altra separazione di detta voce o da qualunque altra voce.
- ♦ **CTSHS** (*Change Tariff Sub Heading Split*) passaggio alla sottovoce separata in questione da qualunque altra separazione di detta sottovoce o da qualunque altra voce.

Operazioni di trasformazione o lavorazione che non sono economicamente giustificate
Art.33 DA
 primo e secondo comma

Un'operazione di trasformazione o lavorazione effettuata in un altro paese o territorio non è considerata economicamente giustificata se, sulla base degli elementi disponibili, risulta che **lo scopo di tale operazione** era quello di **evitare l'applicazione delle misure** di cui all'articolo 59 del codice.

Per le **merci che rientrano nell'allegato 22-01** si applicano le **regole residuali di capitolo** relative a tali merci

Operazioni di trasformazione o lavorazione che non sono economicamente giustificate
Art.33 DA
 *terzo comma

Per le merci che **non rientrano nell'allegato 22-01**, se l'ultima lavorazione o trasformazione non è considerata economicamente giustificata si ritiene che le merci abbiano subito la loro ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, che ha come risultato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenta una fase importante della fabbricazione, **nel paese o territorio di cui è originaria la maggior parte dei materiali**. Se il prodotto finale deve essere classificato nei capitoli **da 1 a 29 o da 31 a 40** del sistema armonizzato, la maggior parte dei materiali è determinata in **base al peso degli stessi**. Se il prodotto finale deve essere classificato nel capitolo **30** o nei **capitoli da 41 a 97** del sistema armonizzato, la maggior parte dei materiali è determinata **in base al valore degli stessi**.

*comma modificato dal **Regolamento delegato (UE) 2021/1934** che modifica il Regolamento delegato (UE) 2015/2446

**Accessori e
pezzi di
ricambio
Art.35 DA**

1. Gli accessori, i pezzi di ricambio o gli utensili che sono consegnati insieme a una delle merci elencate nelle sezioni XVI, XVII e XVIII della nomenclatura combinata e che fanno parte del suo normale equipaggiamento sono considerati della stessa origine di tale merce.
2. I pezzi di ricambio essenziali destinati alle merci elencate nelle sezioni XVI, XVII e XVIII della nomenclatura combinata precedentemente immesse in libera pratica nell'Unione sono considerati della stessa origine di tali merci se l'impiego dei pezzi di ricambio essenziali allo stadio della produzione non avrebbe cambiato la loro origine.
3. Ai fini del presente articolo per pezzi di ricambio essenziali si intendono quelli che soddisfano tutte le condizioni seguenti
 - a) costituiscono elementi in mancanza dei quali non può essere assicurato il buon funzionamento di un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo che è stato immesso in libera pratica e
 - b) sono caratteristici di queste merci e
 - c) sono destinati alla loro manutenzione normale e a sostituire pezzi della stessa specie danneggiati o resi inutilizzabili.

*lettera sostituita dal **Regolamento delegato (UE) 2021/1934** che modifica il **Regolamento delegato (UE) 2015/2446**

**Altri strumenti interpretativi
per la definizione di
lavorazione sostanziale**

- ⇒ **Giurisprudenza** della CGUE
- ⇒ **Posizione UE** nell'Harmonization Work Program del WTO.
- ⇒ **Regole di lista** sul portale **European Commission Taxation and Customs Union** (valore di mera consultazione non vincolante giuridicamente).
- ⇒ **Guidance** on Non-Preferential Rules of Origin (European commission)



Cfr.par.2.2.1

The article 32 UCC-DA specifies the notion of “last substantial processing or working”. This article provides that “goods listed in Annex 22-01 UCC-DA shall be considered to have undergone their last substantial processing or working, resulting in the manufacture of a new product or representing an important stage of manufacture, in the country or territory in which the rules set out in that Annex are fulfilled or which is identified by those rules”.

Annex 22-01 UCC-DA only applies to goods specifically listed in it. As an example, for Chapter 85, the rules in Annex 22-01 UCC-DA apply to ex8501, 8527, 8528, 8535, ... and to all the other headings specifically listed in that chapter. For the other products classified in Chapter 85 and not specifically listed, like 8502, 8503, 8504, ... the rules in Annex 22-01 UCC-DA do not apply and determination of the origin is explained in point 2.2.2. [...]



Cfr.par.2.2.2

For goods not listed in Annex 22-01 UCC-DA the origin is determined on a case-by-case basis by evaluating any process or operation in relation to the concept of the last substantial processing or working as defined in Article 60 of the UCC.

No legally binding rules exist for products not listed in Annex 22-01 UCC-DA.

[...]

However, in an effort to increase the harmonised interpretation of the basic principle of 'last substantial transformation' for goods not listed in Annex 22-01 UCC-DA and to assist customs authorities and economic operators, the Commission has published specific guidance on the Europa website.

[...]

Art.61 UCC


(prova dell'origine
non preferenziale)

1. Se nella dichiarazione in dogana **è indicata un'origine ai sensi della normativa doganale**, le autorità doganali **possono richiedere al dichiarante di provare l'origine** delle merci.
2. Se la prova dell'origine delle merci **è fornita ai sensi della normativa doganale o di un'altra specifica normativa dell'Unione**, le autorità doganali **possono richiedere, in caso di ragionevoli dubbi, qualsiasi altra prova** complementare necessaria per accertarsi che l'indicazione dell'origine **sia conforme alle norme stabilite dalla relativa normativa dell'Unione**.
3. Qualora **le esigenze del commercio lo richiedano, un documento che prova l'origine può essere rilasciato nell'Unione conformemente alle norme di origine in vigore nel paese o nel territorio di destinazione** o ad altri metodi di individuazione del paese in cui le merci sono state interamente ottenute o in cui hanno subito l'ultima trasformazione sostanziale.

Emissione e rilascio dei certificati di origine
Dal primo giugno 2019

Cfr. Nota Circolare MISE prot.62321 del 18 marzo 2019:

Diramazione della guida contenente le **nuove disposizioni per il rilascio dei certificati d'origine delle merci** da parte delle camere di commercio, industria, artigianato, e agricoltura.



elenchi **INTRASTAT**
riepilogativi delle cessioni intracomunitarie

ORIGINE DELLE MERCI
(non preferenziale – dato statistico)



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1197 DELLA COMMISSIONE del 30 luglio 2020
Sezione 12 Stati membri e paesi partner

3. Il «paese di origine» è lo Stato membro o il paese di origine delle merci.

Le merci **interamente ottenute** o prodotte in un unico Stato membro o paese o territorio sono originarie di tale Stato membro o paese o territorio.

Le merci **la cui produzione riguarda più di uno Stato membro o paese o territorio** sono considerate originarie dello Stato membro o paese o territorio in cui sono state sottoposte **all'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale**, economicamente giustificata, effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che abbia determinato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenta uno stadio importante del processo di fabbricazione.

L'origine delle **merci non unionali** è determinata conformemente alle disposizioni del codice doganale dell'Unione che stabilisce le norme in materia di **origine non preferenziale**.

Pref. RoO

Considerazioni generali



63

keyword

Pref.RoO

Regole tecniche

Analisi

Cumuli di origine

No drawback


Accordo

*Lavorazione
sufficiente*

*Lavorazione
insufficiente*

64 Enrico Perticone | Diritti riservati

64



65 Enrico Perticone | Diritti riservati

65



66 Enrico Perticone | Diritti riservati

66

European Union: FTA's and CU's

- Albania
- Algeria
- Andorra
- Bosnia and Herzegovina
- Cameroon
- Canada (CETA)
- Cariforum States of EPA
- Central America
- Chile
- Colombia, Perù and Ecuador
- Cote d'Ivoire
- [Eastern and Southern Africa States (EPA)]
- Egypt
- Faroe Islands
- Republic of Macedonia
- Georgia
- Iceland
- Israel
- Japan (JEFTA)
- Jordan
- Korea, Republic of

- Lebanon
- Mexico
- Moldova, Republic of
- Montenegro
- Morocco
- Norway
- [Overseas Countries and Territories (OCT)]
- Palestinian authority
- Papua New Giunea/Fiji
- *San Marino*
- Serbia
- Singapore
- South Africa
- Southern African Development Community (SADC)
- Switzerland/Liechtenstein
- Syria
- Tunisia
- Turkey
- Ukraine
- United Kingdom
- Vietnam

67 Enrico Perticone | Diritti riservati

67

PEM

Pan Euro Mediterranean Regional Convention (2008)



68

CETA

Comprehensive Economic and Trade Agreement (2017)



69

JEFTA


Japan EU Free Trade Agreement (2019)



70

EVFTA

EU Vietnam Free Trade Agreement (2020)



71

TCA

Trade and Cooperation Agreement (2021)



72

l'Accordo è il ponte normativo tra le Parti



Pref. RoO

Regole di ingaggio





APPROCCIO EMPIRICO

REJECTED

75 Enrico Perticone | Diritti riservati

75

«i nostri prodotti sono sicuramente originari! Abbiamo una fabbrica con tante persone che ci lavorano dentro, la lavorazione è certamente in grado di conferire l'origine»



APPROCCIO DI RESIDENZA

REJECTED

76 Enrico Perticone | Diritti riservati

76

«i nostri fornitori sono tutti italiani, quindi noi non abbiamo alcun problema di origine!»



APPROCCIO CON MALINTESO

REJECTED

77 Enrico Perticone | Diritti riservati

77

«vorremmo tanto richiedere lo status di esportatore autorizzato ma non possiamo perché in azienda facciamo una gran confusione sull'origine; quindi continuiamo a richiedere l'EUR.1 in dogana»



APPROCCIO CREATIVO

REJECTED

78 Enrico Perticone | Diritti riservati

78

«chiediamo l'emissione del certificato EUR.1 ritenendo, in questo, di usare una cortesia nei confronti del nostro cliente»



APPROCCIO SCARICABARILE

REJECTED

79 Enrico Perticone | Diritti riservati

79

«vendiamo con resa EXW, l'operazione doganale è pagata dal cliente ed è quest'ultimo che si occupa delle prove di origine: la cosa non ci riguarda!»



APPROCCIO ANSIOGENO

REJECTED

80 Enrico Perticone | Diritti riservati

80

«noi non rilasciamo mai prove di origine preferenziale, a prescindere da qualsiasi valutazione; le regole sono troppo complesse ed è praticamente impossibile rispettarle»



APPROCCIO RAZIONALE



81 Enrico Perticone | Diritti riservati

81

«abbiamo implementato in contabilità industriale un sistema di controllo interno delle RoO che incrocia i dati ottenuti dai fornitori con quelli derivanti dalla produzione»

«Il mercato della nostra azienda è interamente all'interno dell'Unione europea, quindi non esportiamo merci verso paesi extra-UE. Ne consegue che il tema dell'origine preferenziale non ci riguarda.»

82 Enrico Perticone | Diritti riservati

82


«Il mercato della nostra azienda è interamente all'interno dell'Unione europea, quindi non esportiamo merci verso paesi extra-UE. Ne consegue che il tema dell'origine preferenziale non ci riguarda.»

...ma è proprio così?




Origine
Preferenziale







85



86




89



90

Input produttivo

- Materie prime
- Semilavorati
- Componenti
- Part Numbers (P/N)




- HS code (6 digit)
- Value
- Suppliers declarations

91 Enrico Perticone | Diritti riservati

91

- Non pref.RoO Analysis
- Pref.RoO Analysis




- Value
- HS code (6 digit)
- Production

Output produttivo

92

Input (originario) | ➤ HS6
➤ valore



Input (non originario) | ➤ HS6
➤ valore

Processo | ➤ Caratteristiche
➤ Apporti di valore

Output | ➤ HS6
➤ Prezzo (EXW/FOB)

93 Enrico Perticone | Diritti riservati

93

International
Trade
In Goods



94 Enrico Perticone | Diritti riservati

94



95 Enrico Perticone | Diritti riservati

95

Supplier's declarations (cfr. all. da 22-15 a 22-18 IA)

Contesto	Allegati	Contenuto
Aventi carattere originario	22-15	Dichiarazione per singola operazione (fattura, consegna, ecc.).
Non aventi carattere originario	22-17	
Aventi carattere originario	22-16	Long term declaration (per più operazioni): <ul style="list-style-type: none"> • Data di rilascio. • Data di inizio del periodo (max 12 mesi prima data di rilascio e max 6 mesi dopo data di rilascio). • Data del termine del periodo (max 24 mesi dopo data rilascio). • Tra data inizio e data termine max 24 mesi.
Non aventi carattere originario	22-18	

96 Enrico Perticone | Diritti riservati

96

Supplier's declarations (cfr. all. da 22-15 a 22-18 IA)

Contesto	Allegati	Contenuto
Aventi carattere originario	22-15	Le dichiarazioni: <ul style="list-style-type: none"> • devono indicare chiaramente a quali prodotti esse si riferiscono (se del caso indicare P/N, ecc.). • devono indicare se sono stati applicati cumuli e con quali paesi. • devono indicare l'impegno nei confronti della pubblica Amministrazione. • Devono indicare l'impegno ad informare il cliente della perdita di validità delle stesse (per le LT). • Devono indicare i poteri di firma e la posizione nell'azienda di chi le sottoscrive.
Non aventi carattere originario	22-17	
Aventi carattere originario (LT)	22-16	
Non aventi carattere originario (LT)	22-18	

97 Enrico Perticone | Diritti riservati

97

Origine
Preferenziale



FOCUS:

La dichiarazione per prodotti aventi carattere originario (all. 22.15 e 22-16 IA)

- ➔ Le dichiarazioni del fornitore per prodotti aventi carattere originario costituiscono il supporto principale per le analisi di origine preferenziale ai fini del rilascio di una prova all'esportazione (EUR-1, REX, esportatore autorizzato).
- ➔ È necessario che il fornitore sia informato circa la natura di tale dichiarazione e le responsabilità che ne derivano.
- ➔ È importante analizzare le dichiarazioni ricevute da fornitori al fine di scongiurare l'utilizzo nel caso rechino informazioni incongruenti.

98 Enrico Perticone | Diritti riservati

98



Focus:

La dichiarazione per prodotti **non aventi** carattere originario
(all. 22.17 e 22-18 IA)

- ➔ Le dichiarazioni per prodotti non aventi carattere originario rivestono una grande importanza per le analisi di origine.
- ➔ Attraverso tale dichiarazione il fornitore informa il cliente che:
 - ◆ *Il prodotto inviato non ha complessivamente le caratteristiche per poter essere definito originario.*
 - ◆ *quali sono i materiali originari utilizzati nella sua fabbricazione (quantità, valore, HS).*
- ➔ Tali informazioni possono risultare cruciali per il cliente,



1. IT (cliente ed esportatore) produce camicie in cotone per uomo (HS 6205, regola di origine: *fabbricazione a partire dal filato*).
2. IT acquista tessuto in cotone da fornitore irlandese IE.



3. IE (fornitore) produce tessuto in cotone (HS 5208, regola di origine: *fabbricazione a partire da fibre naturali*) con filati in cotone importati da USA.
4. IE rilascia dichiarazione di lungo termine per prodotti non originari al cliente IT, specificando che nella fabbricazione ha utilizzato filati non originari.



5. IT ha gli elementi per dichiarare l'origine preferenziale delle camicie (*fabbricazione nella UE a partire dal filato*).




- IT (cliente ed esportatore) produce lavatrici (HS 8450, regola di origine: *valore componenti non originari inferiore al 30% del prezzo franco fabbrica*).
- IT acquista motori elettrici da fornitore tedesco DE.



- DE (fornitore) produce motori elettrici (HS 8501, regola di origine: *valore componenti non originari inferiore al 30% del prezzo franco fabbrica*).
- DE non realizza nella UE una lavorazione sufficiente e non può rilasciare pertanto la dichiarazione per prodotti aventi carattere originario (all.22-16 IA).
- DE rilascia una dichiarazione di lungo termine per prodotti non aventi carattere originario (all.22-18), **specificando in essa il valore dei singoli prodotti non originari utilizzati nella lavorazione.**




- IT può utilizzare le informazioni fornite da DE inserendo nella propria contabilità di origine il valore dei prodotti non originari utilizzati da DE (e non l'intero valore del motore elettrico).



Pref. RoO

Prove di origine



103

Origine
Preferenziale

PROVE ORIGINE PREFERENZIALE EXPORT DA UE (ACCORDI CON RECIPROCIÀ)

EUR.1

Tutti i paesi accordisti **TRANNE:**

South Korea - Singapore

Canada - Japan - PTOM - ESA

Vietnam - United Kingdom

104 Enrico Perticone | Diritti riservati

104

PROVE ORIGINE PREFERENZIALE EXPORT DA UE (ACCORDI CON RECIPROCIÀ)

Status
esportatore
autorizzato

Tutti i Paesi accordisti **TRANNE:**
Syria - Canada - Japan - Vietnam -
ESA PTOM - United Kingdom

Esclusivo per
South Korea- Singapore

105 Enrico Perticone | Diritti riservati

105

PROVE ORIGINE PREFERENZIALE EXPORT DA UE (ACCORDI CON RECIPROCIÀ)

EUR.med

**Per attivazione cumulo diagonale
paneuromediterraneo:**
solo paesi PEM (vedi comunicazione
periodica su GUUE serie C)

106 Enrico Perticone | Diritti riservati

106

PROVE ORIGINE PREFERENZIALE EXPORT DA UE (ACCORDI CON RECIPROCIÀ)

Status
esportatore
autorizzato
(Eur.med)

Per attivazione cumulo diagonale
paneuromediterraneo:
solo paesi PEM (vedi comunicazione
periodica su GUUE serie C)

PROVE ORIGINE PREFERENZIALE EXPORT DA UE (ACCORDI CON RECIPROCIÀ)

Attestazione
REX

Canada - Japan
PTOM dal 01.01.2020 - ESA dal 01.09.2020
Vietnam - United Kingdom

PROVE ORIGINE PREFERENZIALE EXPORT DA UE (ACCORDI CON RECIPROCIÀ)

Attestazione
REX
lungo periodo
(max 12 mesi)

Japan
United Kingdom

PROVE ORIGINE PREFERENZIALE EXPORT DA UE (ACCORDI CON RECIPROCIÀ)

Conoscenza
diretta
Importatore

Japan
United Kingdom

PROVE ORIGINE PREFERENZIALE (ACCORDI CON RECIPROCIITÀ)		Origine P referenziale
EUR.1	→	TUTTI (tranne <u>South Korea</u> , <u>Singapore</u> , Canada, Japan, PTOM, ESA, Vietnam, United Kingdom)
Esportatore autorizzato	→	TUTTI (tranne Syria, Canada, Japan, PTOM, ESA, Vietnam, United Kingdom)
EUR.med	→	Paesi PEM Convention
esportatore autorizzato (Eur.med)	→	Paesi PEM Convention
REX	→	Canada, Japan, PTOM, ESA, Vietnam, United Kingdom
REX lungo periodo	→	Japan, United Kingdom
Conoscenza importatore	→	Japan, United Kingdom

111 Enrico Perticone | Diritti riservati

111

PROVE ORIGINE PREFERENZIALE (ACCORDI CON RECIPROCIITÀ)		Origine P referenziale
Nella tabella (diapositiva che segue): prove per l'applicazione delle Pref.RoO in uscita dalla UE		
Colonna A	→	EUR1*
Colonna B	→	Status Esportatore Autorizzato**
Colonna C	→	REX
Colonna D	→	REX Long Term
Colonna E	→	Conoscenza dell'importatore

* Ovvero anche EUR MED per i paesi che partecipano alla Convenzione regionale Paneuromediterranea
 ** Ovvero anche Status Esportatore EUR MED per i paesi che partecipano alla Convenzione regionale Paneuromediterranea

112 Enrico Perticone | Diritti riservati

112

Paese	A	B	C	D	E
Albania	X	X			
Algeria	X	X			
Antigua and Barbuda	X	X			
Bahamas	X	X			
Barbados	X	X			
Belize	X	X			
Bosnia and Herzegovina	X	X			
Canada			X		
Chile	X	X			
Colombia	X	X			
Costa Rica	X	X			
Dominican Republic	X	X			
Ecuador	X	X			
Egypt	X	X			
El Salvador	X	X			
Faroe Islands	X	X			
Fiji	X	X			
French Polynesia				X	
Georgia	X	X			
Grenada	X	X			
Guayana	X	X			

Paese	A	B	C	D	E
Honduras	X	X			
Iceland	X	X			
Israel	X	X			
Jamaica	X	X			
Japan			X	X	X
Jordan	X				
Korea (South)	X				
Lebanon	X	X			
Liechtenstein	X	X			
Macedonia	X	X			
Madagascar			X		
Mauritius			X		
Mexico	X	X			
Moldova	X	X			
Montenegro	X	X			
Morocco	X	X			
New Caledonia			X		
Nicaragua	X	X			
Norway	X	X			
Palestinian Authority	X	X			
Panama	X	X			

Paese	A	B	C	D	E
Papua New Guinea	X	X			
Peru	X	X			
Saint Kitts and Nevis	X	X			
Saint Pierre and Miq.				X	
Saint Vincent & Gren.	X	X			
Santa Lucia	X	X			
Serbia	X	X			
Seychelles				X	
Singapore			X		
South Africa	X	X			
Suriname	X	X			
Switzerland	X	X			
Syria	X				
Trinidad and Tobago	X	X			
Tunisia	X	X			
Turkey	X	X			
Ukraine	X	X			
United Kingdom			X	X	X
Vietnam	X				
Zimbabwe	X				

113

PROVE ORIGINE PREFERENZIALE (ACCORDI CON RECIPROCIITÀ)

Origine
Preferenziale

Certificato di
circolazione

EUR.1



114 Enrico Perticone | Diritti riservati

114

PROVE ORIGINE PREFERENZIALE (ACCORDI CON RECIPROCIITÀ)

Origine
Preferenziale



- Determinazione Direttoriale ADM prot.23641/RU del 21 gennaio 2021

Certificato di circolazione
EUR.1/EUR.MED
(per tutte le destinazioni ammesse)

certificato
A.TR.
(posizione doganale UE negli scambi con la Turchia)

ONLINE

Prenotazione e richiesta on line attraverso inserimento a campo 44 del DAU del codice **26YY** (per i certificati EUR.1), **27YY** (per i certificati EUR.MED) e **28YY** (per i certificati A.TR.).

OFFLINE

Rilascio dei certificati in dogana per la convalida e l'apposizione del timbro *conalbi*.

115 Enrico Perticone | Diritti riservati

115

PROVE ORIGINE PREFERENZIALE (ACCORDI CON RECIPROCIITÀ)

Origine
Preferenziale



- Circolare 13/2021 prot.81389/RU del 16 marzo 2021

Procedure di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 «full digital» per le operazioni doganali di esportazione dall'Italia verso la Confederazione svizzera.

Certificato di circolazione
EUR.1
(per le esportazioni verso la Svizzera)

FULL DIGITAL (ONLINE)

- Prenotazione, richiesta e rilascio completamente telematizzati (codice **31YY** a campo 44 DAU).
- Il sistema restituisce il certificato in formato digitale, contraddistinto da QR code.

116 Enrico Perticone | Diritti riservati

116

PROVE ORIGINE PREFERENZIALE (ACCORDI CON RECIPROCIÀ)

Origine
Ppreferenziale

► Inserimento in banca dati REX



Art.86 par.2 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 (IA):

Per ottenere la qualifica di esportatore registrato, **un esportatore o un rispeditore di merci stabilito nel territorio doganale dell'Unione presenta domanda alle autorità doganali** di cui trattasi. La domanda è redatta utilizzando il modulo di cui all'**allegato 22-06bis**.

Art.80 par.2 comma 2 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 (IA):

Al ricevimento del modulo di domanda compilato di cui all'allegato 22- 06 bis, **le autorità doganali degli Stati membri attribuiscono senza indugio il numero di esportatore registrato all'esportatore o, se del caso, al rispeditore delle merci e inseriscono nel sistema REX il numero di esportatore registrato**, i dati di registrazione e la data da cui decorre la validità della registrazione a norma dell'articolo 86, paragrafo 4.

117 Enrico Perticone | Diritti riservati

117

PROVE ORIGINE PREFERENZIALE (ACCORDI CON RECIPROCIÀ)

Origine
Ppreferenziale

REX

(Registered Exporter System)



- Progetto attivo dal primo gennaio 2017, dapprima per il rilascio di prove di origine preferenziale nell'ambito del SPG e successivamente esteso ad accordi di libero scambio siglati dalla UE (allo stato attuale: Canada, Giappone, PTOM, ESA; Vietnam, Regno Unito).
- Dal 25 gennaio 2021 è attivo il portale REX nell'ambito dell'**EU-CTP**, (**EU Customs Trader Portal**) utilizzabile anche per domande di ITV, AEO e sistema INF.
- La gestione delle richieste alla registrazione REX avviene attraverso l'utilizzo del **MAU (Modello Autorizzativo Unico)**.

118 Enrico Perticone | Diritti riservati

118

PROVE ORIGINE PREFERENZIALE (ACCORDI CON RECIPROCIÀ)

Origine
Preferenziale

The screenshot shows the 'Taxation and Customs Union' section of the European Commission website. It features a search bar at the top right and a navigation menu with 'Help', 'What's new?', 'Information', 'FAQ', and 'Mail Box'. The breadcrumb trail reads: 'European Commission > Taxation and Customs Union > Databases > REX > REX number validation'. A notice states: 'EORI validation open interface is now available [here](#). **Important note:** Following the UK withdrawal from the EU, from the 1st of January 2021, the EORI numbers, and AEO authorisations, of UK (starting with the "GB" code) are not consultable anymore on the European Commission EOS online database. Only the EORI/AEO numbers of Northern Ireland (starting with the "XI" code), as foreseen by the Northern Ireland Protocol, are available for query.' Below this is the 'REX number validation' section with a 'Retrieve REX number validation' header. It explains that users can launch a validation request by entering the REX or EORI/TIN number and clicking the 'Validate' button. There are two search forms: one for 'Search on REX number' with a text input and a 'Validate' button, and another for 'Search on [dropdown] number' with a dropdown menu and a 'Validate' button.

119 Enrico Perticone | Diritti riservati

119

PROVE ORIGINE PREFERENZIALE (ACCORDI CON RECIPROCIÀ)

Origine
Preferenziale

➔ Inserimento in banca dati REX



- ➔ Circolare 4/2021 prot.20588/RU del 20 gennaio 2021
Sistema degli esportatori registrati (REX): avvio del portale dell'operatore. Estensione in esercizio a partire dal 25 gennaio 2021

<http://customs.ec.europa.eu/gtp/>

- ➔ **REXSTP_CONSULTATIVE** (consente di consultare la registrazione REX)
- ➔ **REXSTP_EXECUTIVE** (consente la presentare la domanda di registrazione e gestire le modifiche)

120 Enrico Perticone | Diritti riservati

120


EUR.1/EURMED	Prenotazione e richiesta e prenotazione: on line
	Rilascio e convalida: offline (in Dogana)
EUR.1 (Svizzera)	Prenotazione, richiesta, rilascio: on line (Full Digital)
Esportatore autorizzato (dichiarazione su fattura)	Richiesta autorizzazione: tradizione (istanza cartacea)
	Rilascio dichiarazione: su documentazione commerciale
Attestazione rilasciata da soggetto inserito in banca dati REX	Richiesta inserimento in banca dati: on line su portale
	Rilascio dichiarazione: su documentazione commerciale
	Consultazione banca dati: on line su portale dedicato





example

123



124

TUNISIA

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
8526	Apparecchi di radiori-levamento e di radioscandaglio (radar) (...)	Fabbricazione in cui: - Il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati.	o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto.

MEXICO

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
8526	Apparecchi di radiori-levamento e di radioscandaglio (radar) (...)	Fabbricazione in cui: - Il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati.	o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto.

CHILE

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
8526	Apparecchi di radiorelevamento e di radioscandaglio (radar) (...)	Fabbricazione in cui: - Il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati.	o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto.

127 Enrico Perticone | Diritti riservati

127

SOUTH KOREA

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
8526	Apparecchi di radiorelevamento e di radioscandaglio (radar) (...)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto.	

128 Enrico Perticone | Diritti riservati


128

TUNISIA – MEXICO - CHILE

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
8526	Apparecchi di radiori-levamento e di radio-scandaglio (radar) (...)	Fabbricazione in cui: - Il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati.	0
			Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto.

SOUTH KOREA

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
8526	Apparecchi di radiori-levamento e di radio-scandaglio (radar) (...)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto.	



P_{EXW} Prezzo franco fabbrica del prodotto
 V_{NO} Valore dei materiali utilizzati (non originari)
 V_{EU} Valore di materiali originari

Gruppo A Option 1: $V_{NO} \leq 0,40 P_{EXW}$ and $V_{NO} \leq V_{EU}$
 Option 2: $V_{NO} \leq 0,25 P_{EXW}$

Gruppo B $V_{NO} \leq 0,50 P_{EXW}$

131

Product	P/N	More than insufficient	P/N Pref. Origin	Quantity P/N	Unit Value P/N	Total Value P/N	Product Price EXW	$V_{P/N}(\text{no})/P_x$	Pref. origin (Zone 1)	Pref. origin (Zone 2)
Code 1A		Yes				3.035	5.200	23,1%	Yes	Yes
	1A.1		Yes	1	200	200		↑		
	1A.2		Yes	1	150	150				
	1A.3		No	2	11	22				
	1A.4		No	3	13	39				
	1A.5		Yes	4	5	20				
	1A.6		Yes	1	18	18				
	1A.7		Yes	1	14	14				
	1A.8		No	2	48	96				
	1A.9		Yes	2	25	50				
	1A.10		Yes	3	150	450				
	1A.11		No	1	187	187				
	1A.12		No	4	210	840				
	1A.13		Yes	2	250	500				
	1A.14		Yes	1	11	11				
	1A.15		Yes	5	7	35				
	1A.16		No	2	8	16				
	1A.17		Yes	4	12	48				
	1A.18		Yes	3	70	210				
	1A.19		Yes	1	15	15				
	1A.20		Yes	2	57	114				
						Value P/N (Yes) 1.835				
						Value P/N (No) 1.200				

132

P_{EXW} 5.200
 V_{NO} 1.200
 V_{EU} 1.835
 V_{NO}/P_{EXW} 23,1%


Zone 1	Option 1: $V_{NO} \leq 0,40 P_{EXW}$ and $V_{NO} \leq V_{EU}$	✓
	Option 2: $V_{NO} \leq 0,25 P_{EXW}$	✓
Zone 2	$V_{NO} \leq 0,50 P_{EXW}$	✓

Pref.RoO

cambia il lessico

WHY
Origin?

example



135 Enrico Perticone | Diritti riservati

135

example

MaxNOM 50% (EXW)

$$\frac{VNM}{EXW} \times 100 \leq 50\%$$



136 Enrico Perticone | Diritti riservati

136

example

RVC 55% (FOB)

$$\frac{\text{FOB-VNM}}{\text{FOB}} \times 100 \geq 55\%$$



137 Enrico Perticone | Diritti riservati


137

Origine
Preferenziale

Access2Markets

138 Enrico Perticone | Diritti riservati


138




139



140




141



142



143



144



I VO


145 Enrico Perticone | Diritti riservati

145

Il caso o la necessità?




VS



146 Enrico Perticone | Diritti riservati

146

*Ho il controllo
dei processi di
attribuzione
dell'origine?*



147 Enrico Perticone | Diritti riservati

147

Le regole di origine

Alcune considerazioni

Vicenza, 18 marzo 2022



Enrico
Perticone

Grazie

I testi ed i commenti riportati nelle schede che precedono, ancorché frutto di attenta analisi e valutazione devono intendersi forniti senza alcuna responsabilità. Copyright riservato, è vietata ogni riproduzione anche parziale.

148